COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
PROVINCIA DI BERGAMO - 24030 - VIA 4 NOVEMBRE - TEL. 035/640241

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE N. 103

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'anno MILLENOVECENTONOVANTAQUATTRO, addi' VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si e' riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione, seduta PUBBLICA

All'appello risultano:	Presenti	Assenti
SANA Claudio	SI	==
CORNALI Renato	SI	==
TIRONI Vittorio	SI	==
CAPELLI Alessio	SI	==
TAGLIABUE Gianantonio	SI	==
MAZZOLENI Renato	SI	==
MAZZOLENI Giovanni	==	SI
PESENTI Renato	==	SI
BRAGAGNOLO Bruno	SI	==
MAZZOLENI Vittorio	SI	==
GELMINI Luigi Battista	==	SI
PREVITALI Giuseppe	SI	==
NAVA Giuseppe Massimo	==	SI
TIRONI Sperandio	SI	==
ROTA Daniele	==	SI
MAGGIONI Luigi	SI	==
TIRONI Giuseppe	==	SI
PESENTI Giorgio	SI	==
TIRONI Itala in Locatelli	==	SI
PALAZZI Bruno	SI	==
Totale	13	7

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALLETTO dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIRONI prof. Vittorio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLMEO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507

****

Approvato con deliberazione del C.C. n. 103 in data 20.12.1994

****

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~G.M.~~/C.C.
n° 103 del 20/12/94
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
(Art. 40, D. Lgs. 507/93)

Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o privata soggette a servitù pubblica di passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993.

Art. 2 - Classificazione del Comune
(Art. 43, D. Lgs. 507/93

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D. Lgs. 507/93 in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, che è di n. _____ abitanti, questo Comune appartiene alla classe _____.

Art. 3 - Soggetti passivi della tassa
(Art. 39, D. Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

Art. 4 - Oggetto della tassa
(Art. 38, D. Lgs. 507/93)

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 503 del 15.11.1993 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windos e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta cositutita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti a patrimonio disponibile del Comune.

5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 5 - Tariffa per l'applicazione della tassa (Art. 40, D. Lgs. 507/93

Per ciascuna occupazione, la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato a) del presente regolamento.

Art. 6 - Occupazioni permanenti o temporanee (Art. 42, D. Lgs. 507793)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattare ordinario aumentata del 20%.

Art. 7 - Graduazione e determinazione della tassa (Art. 42, D. Lgs. 507/93)

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in n. 2 categorie, come da apposita delibera consiliare.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, effettuante e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. (Art. 42, comma 5, D. Lgs. 507)

Art. 8 - Occupazioni permanenti soggetto al pagamento (Art. 44, D. Lgs. 507/93)

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggetto al pagamento della tassa:
a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
b) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
c) occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
d) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi servatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il sulo, la tassa è ridotta la 50%.

3. Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2, del D. Lgs. 507/93, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma, essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

Art. 9 - Esenzione dalla tassa (Art. 49, D. Lgs. 507/93)

A norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decret del Presidente dalla Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purchè privi di qualsiasi mesaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap

Art. 10 - Richiesta e rilascio della concessione

1. Le concessioni di ocucpazioni di cui al presente regolamento sono subordinate all'osservanza delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada.
Esse sono sempre revocabili.

2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

3. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area o di area privat soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta scritta al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, da durata per la quale intende usufruirne e, se richiesto dalle norme e regolamenti di polizia urbansitica, allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.
La richiesta dopo essere stata sottoposta al parere dei competenti uffici comunali sarà esaminata, ove occorra, con il prospetto e il disciplinare della concessione, alle determinazioni del competente organo collegiale.

4. La concessione o l'autorizzazione non può essere nè in parte, nè in toto, ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.
Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

5. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, in parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

6. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., ediliza, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

7. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonchè disciplinar ai sensi e modi di legge.

Art. 11 - Revoca di concessioni o autorizzazioni (Art. 41, D. Lgs. 507/93)

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.

2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
b) quanto il concessionario ceda ad altri l'uso dello spaziono a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presnte regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà immediato allontanamento dello stesso.

5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di legge.

Art. 12 - Denuncia e versamento della tassa
(Art. 50, D. Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
La demuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denucia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denucia, nei modi e nei termini di cui al comma precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 £. o per eccesso se superiore.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Per le occupazione temporanee l'obbligo della denuncia è assolta con il apgametno della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previ atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6. Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Art. 13 - Passi carrabili
(Art. 44, D. Lgs. 507/93)

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietro o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiede o del manufatto.

3. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mqt. 9.
L'eventuale superficie eccedente detto limiti è calcolata in ragione del 10%.

4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso publico.

5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi si cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico di divieto di sota per l'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mtq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.

6. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile e da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

Art. 14 - Autovetture per trasporto pubblico (Art. 44, comma 12, D. Lgs. 597/93)

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle arre a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 15 - Occupazione con cavi ed impianti in genere: criteri di determinazione della tassa (Art. 46, D. Lgs. 507/93)

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

2. Pe le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di £. 50.000 (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (da versarsi al momento dell'esecuzione, in una sola volta).

4. Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Art. 16 - Distributori di carburanti: determinazione della tassa (Art. 48, D. Lgs. 507/93)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato a) del presente regolamento.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 55 sulla misura di capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati gra di loro, tassa nella misura stabilita dall'allegato a) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per 1.000 litri o frazione di 1.000 degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di 4 mtq. cumunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento..

Art. 17 - Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi (Art. 48, D. Lgs. 507/93)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato a) del presente regolamento.

Art. 18 - Occupazioni temporanee soggette al pagmaento della tassa (Art. 45, D. Lgs. 507/93)

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei, compreso il deposito di materiale
b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizioni di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali od industriali;
f) impianti portainsegne, reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Deucaville, striscioni pubblicitari;
g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale;
h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico

157
210

Art. 19 - Concessioni - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

1. Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonchè gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali, dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

3. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.

Art. 20 - Occupazioni temporanee: disciplina e tariffe
(Art. 45, D. Lgs. 507/93)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

2. La tassa si applica a giorno, a metro quadrato, a metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupati, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
Alle occupazioni con tende e simili, non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25%, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Art. 45, comma 4).

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e le superficie sono calcolate in ragione del 505 sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridott dell'80%.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifchino con carattere ricorrente, la tariffa di cui al comma 2 del presente regolamento è ridotta del 50%.

9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su arre a ciò destinate, la tariffa è stabilita come indicato all'art. 45 del Decreto Legislativo 507/93.

10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente loro prodotti la tariffa è ridott del 50%.

11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta della metà.

12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

Art. 21 - Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive
(Art. 51, D. Lgs. 507/93)

Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicati dall'art. 51 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 22 - Sanzioni
(Art. 53, D. Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica un soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa della maggiore tass dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 11 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 23 - Gestione del servizio
(At. 52, D. Lgs. 507/93)

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 507/93:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione ad uno dei soggetti iscitti all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, così come previsto dall'art. 32 del citato D. Lgs. 507/93.

2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione, si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli articoli 25,26, 27 e 28 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 24 - Funzionario responsabile
(Art. 54. D. Lgs. 507/93)

1. L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la fuinzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. L'Amministrazione comunale comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestone in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

Art. 25 - Contravvenzione

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia municipale.

Art. 26 - Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Commerciale;
b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lg. 31.12.1992 n. 546 recante: "Disposizioni sul processo tritutazio in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413".

Art. 27 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, in conformità all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dopo l'ulteriore pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
PROVINCIA DI BERGAMO - 24030 - VIA 4 NOVEMBRE - TEL. 035/640241

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE VIGENTI DAL 01.01.1995 - ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE
Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507

Rif.	TITOLI E TIPOLOGIE	CATEG. 1	CATEG. 2
1.	Occupazioni permanenti (art. 44) Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni metro quadrato o metro linera di occupazione		
1.1.	Occupazione del suolo comunale (art. 44, co.1/A)	£. 34.000	£. 23.800
1.2.	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 44, co.1/B) - Riduzione del 50%	17.000	11.900
1.3.	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, co. 2) - Riduzione al 30%	10.200	7.140
1.4.	Passi carrabili (art. 44, co. 3)	17.000	11.900
1.5.	Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta - Superficie tassabile minima mtq. 10 (art. 44, co. 8)	8.500	5.950
1.6.	Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto (art. 44, co. 9) - Riduzione al 10%	1.700	1.190
1.7.	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (art. 44, co. 10) - Riduzione al 30%	5.100	3.750
2.	Occupazioni temporanee (art. 45)		
2.1.	Tariffe giornaliere		
2.1.1.	Occupazione del suolo comunale (art. 45, co. 2/A)	2.000	1.400
2.1.2.	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, co. 2/C) - Riduzione del 50%	1.000	700
2.1.3.	Occupazione con tende (art. 45, co. 3) - Riduzione al 30%	1.000	700

2.1.4.	Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, co. 4) - Aumento del 25%	2.500	1.750
2.1.5.	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, co. 5) - Riduzione del 50%	1.000	700
2.1.6.	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq 100; del 25% per la parte eccedente i mtq. 100 e fino a mtq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mqt. 1000 (art. 45, co. 5) - Riduzione dell'80%	400	280
2.1.7.	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie (art. 45, co. 5 - art. 46, co. 1) Riduzione del 50%	1.000	700
2.1.8.	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, co. 6)	2.000	1.400
2.1.9.	Occupazioni realizzate nell'esercizio di attività edilizia (art.45, co. 6/bis) - Riduzione del 50%	1.000	700
2.1.10	Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, co. 7) - Riduzione dell'80%	400	280

2.2.	<u>Tariffe riferite alla fascia oraria dalle ore 07.00 alle 14.00</u>		
2.2.1.	Occupazione del suolo comunale (art. 45, co. 2/A)	1.000	700
2.2.2.	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, co. 2/C) - Riduzione del 50%	500	350
2.2.3.	Occupazione con tende (art. 45, co. 3) - Riduzione al 30%	300	210

2.2.4.	Occupazioni del suolo pubblico comunale effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, co. 4) - Aumento del 25%	1.250	875
2.2.5.	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, co. 5) - Riduzione del 50%	500	350
2.2.6.	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq 100; del 25% per la parte eccedente i mtq. 100 e fino a mtq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mqt. 1000 (art. 45, co. 5) - Riduzione dell'80%	200	140
2.2.7.	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie (art. 45, co. 5 - art. 46, co. 1) Riduzione del 50%	500	350
2.2.8.	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, co. 6)	1.000	700
2.2.9.	Occupazioni realizzate nell'esercizio di attività edilizia (art.45, co. 6/bis) - Riduzione del 50%	500	350
2.2.10	Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, co. 7) - Riduzione dell'80%	200	140
2.3.	<u>Tariffe riferite alla fascia oraria dalle ore 14.00 alle 07.00</u>		
2.3.1.	Occupazione del suolo comunale (art. 45, co. 2/A)	1.000	700
2.3.2.	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, co. 2/C) - Riduzione del 50%	500	350
2.3.3.	Occupazione con tende (art. 45, co. 3) - Riduzione al 30%	300	210

2.3.4.	Occupazioni del suolo pubblico comunale effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, co. 4) - Aumento del 25%	1.250	875
2.3.5.	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, co. 5) - Riduzione del 50%	500	350
2.3.6.	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq 100; del 25% per la parte eccedente i mtq. 100 e fino a mtq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mqt. 1000 (art. 45, co. 5) - Riduzione dell'80%	200	140
2.3.7.	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie (art. 45, co. 5 - art. 46, co. 1) Riduzione del 50%	500	350
2.3.8.	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, co. 6)	1.000	700
2.3.9.	Occupazioni realizzate nell'esercizio di attività edilizia (art.45, co. 6/bis) - Riduzione del 50%	500	350
2.3.10	Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, co. 7) - Riduzione dell'80%	200	140

3.	<u>Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo (art. 47)</u>	
3.1.	Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere (art. 47, co. 2/A) per Km. lineare o frazione	250.000
3.2.	Occupazione con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 47, co. 2/bis)	50.000

3.3.	Occupazione con seggiovie o funivie (art.47, co. 3)	
	a) fino a km. 5	100.000
	b) per ogni km. o frazione superiore a km. 5	20.000
4.	Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo (art. 47, co. 5)	
4.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata non superiore a 30gg.	
	a) fino a km. 1	10.000
	b) superiori a km. 1	15.000
4.2.	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg.	
	a) fino a km. 1	13.000
	b) superiori a km. 1	19.500
4.3.	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.	
	a) fino a km. 1	15.000
	b) superiori a km. 1	22.500
4.4.	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg.	
	a) fino a km. 1	20.000
	b) superiori a km. 1	30.000
5.	Distributori di carburante (art. 48)	
5.1.	Per un solo serbatoio di capacità non superiore a lt. 3.000	
	Tassa annuale:	
	a) centro abitato	60.000
	b) zona limitrofa	50.000
	c) sobborghi e zone periferiche	30.000
	d) frazioni	10.000
	Se il serbatorio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri.	
6.	Distributori di tabacchi (art. 48, co. 7)	
6.1.	Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale.	
	Tassa annuale:	
	a) centro abitato	20.000
	b) zona limitrofa	15.000
	c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	10.000

RegioneLombardia

RACCOMANDATA A.R.
ORDINANZA ISTRUTTORIA

Comitato Regionale di Controllo
Sezione Seconda

Al signor SINDACO
del Comune di
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Via IV Novembre, 66
24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO

La Sezione

in seduta del 16/01/95 - atti n. 3318

Vista la deliberazione n.103 in data 20/12/94 pervenuta il 28/12/94, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO ha deliberato il seguente oggetto :

esame ed approvazione regolamento applicazione occupazione spazi ed aree pubbliche

Ritenuta la necessita', per l'esame completo e circostanziato del provvedimento, di prendere cognizione di quanto appresso :

- punti 1.5 - 1.6 - 1.7: le tariffe vanno commisurate sulla base di quelle del punto 1.1;
- punto 2.1.3: la tariffa va commisurata su quella del punto 2.1.1;
- punti 3.1 - 3.2 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4: le tariffe devono essere graduate per categorie come previsto dall'art. 42, comma 3 del D.Lgs 507/93;

Visti gli artt.45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n.142
Vista la legge regionale 27 giugno 1993, n.20

invita

il Comune interessato a fornire a questa Sezione gli atti, i chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio indicati in premessa, entro 60 giorni dalla data di ricezione della presente, ai sensi dell'art.35 - 4° comma - Legge Regionale 27 Giugno 1993, n.20.

Si avverte che il nuovo termine di giorni 20, previsto dalle

COMUNE
ALMENNO S. BARTOLOMEO
26.GEN.1995
PROT. 445
CAT. 10 FASC. 1.01.10

REGIONE LOMBARDIA - ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE SECONDA

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
PROVINCIA DI BERGAMO - 24030 - VIA 4 NOVEMBRE - TEL. 035/640241

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che in conformità a quanto dispone l'art. 40 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- che con il predetto regolamento i Comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel capo II del D. Lgs. n. 507 e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni
- che il terzo comma dell'art. 42 stabilisce che la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del decreto sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia
- che pertanto il regolamento determina quante categorie sono classificate le aree pubbliche del Comune e con successiva deliberazione consiliare in data odierna viene provveduto, in conformità e osservata la procedura prescritta dal terzo comma dell'art. 42, ed approvare l'elenco di classificazione delle strade
- che il secondo comma dell'art. 56 del D. Lgs. n. 507/93 stabilisce che i Comuni devono deliberare, unitamente al regolamento, le tariffe, che vengono pertanto approvate, in conformità alle disposizioni del predetto decreto, realizzando così l'unitarietà del contesto degli atti con i quali sempre in data odierna viene data coordinata attuazione alla nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

RILEVATO che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal capo II del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, nel testo modificato con il D. Lgs. 28.12.1993, n. 566;

CONSIDERATO che nella sua elaborazione è stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, alle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in questo Comune che ha n. 4310 abitanti ed appartiene, pertanto, alla classe V di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 507/93;

VISTO l'art. 32, comma 2, lettera a) e g) della legge 142/90;

VISTO l'art. 35, comma 2, della predetta legge 142/90, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 25.3.1993, n. 81;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati all'art. 53, comma 1, della legge 142/90;

Presenti n. 13;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto da n. 27 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, ivi compreso l'allegato relativo alle tariffe, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere con successivo provvedimento da adottarsi in questa seduta all'adozione della delibera relativa all'elenco di classificazione degli spazi (art. 42, comma 3) assumendo, in un contesto unitario e coordinato, tutti gli atti necessari per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa.

****

Il sottoscritto dr. Salvatore Alletto, Segretario del Comune di Almenno san Bartolomeo, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90, esprime parere favorevole circa la legittimità della proposta di deliberazione in oggetto.

Addì, 20.12.1994

Il Segretario comunale
dr. Salvatore Alletto

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale e' stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarra' pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Addi',27/12/1994 Il Segretario Comunale

CONTROLLO DEL CO.RE.CO.

La presente deliberazione e' stata inviata al Comitato Regionale di controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Addi',27/12/1994 Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione pervenuta alla Sezione Provinciale di Controllo in data ..... con elenco n. .... e' divenuta esecutiva per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del ..... con atto n. .....

Addi', Il Segretario Comunale